



STATUTO

GRUPPO VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI MATERA

ARTICOLI

Art. 1 – Costituzione.

1. Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Matera (MT) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito l'Ente del Terzo Settore "GRUPPO VOLONTARIATO ANC MATERA – ODV" qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione Di Volontariato-ODV, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione ha autonomia patrimoniale e amministrativa secondo la procedura di cui al successivo art. 24 e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.
Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni della Associazione Nazionale Carabinieri.

Art. 2 – Sede.

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Matera (MT), in via Recinto XX Settembre, 17.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Statuto.

L'Associazione di volontariato:

- a) è disciplinata dal presente Statuto;
- b) agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117 Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- c) si ispira ed aderisce, facendoli propri, ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.34;

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 5 – Finalità e attività.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- b) la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- c) il supporto in casi particolari ed eccezionali alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e soccorso;
- d) la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza pubblica mediante "osservazione e/o segnalazione", nonché al disagio sociale;
- e) la diffusione della cultura del volontariato presso la popolazione scolastica e la cittadinanza in genere ivi comprese eventuali attività esercitative.

Non è prevista l'attività di protezione civile.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione opera nell'ambito del proprio territorio, in quello Regionale ed in quello Nazionale in occasione di eventi particolari.

Art. 6 – Associati.

1. Sono associati all'Associazione tutte le persone, maggiorenni, che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, e che si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione:

- a) è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato il quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione;
 - b) avviene dopo un periodo di prova di 6 mesi (sei mesi) fissato dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante socio può, entro 60 giorni, da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dal medesimo);
 - c) non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
2. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa;
 3. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - c) decesso;
 - d) perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - e) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - f) mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Consiglio Arbitrale il quale decide in via definitiva.
 4. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati.

I soci dell'Organizzazione hanno:

1. Il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati anche se non è stato ancora deliberato il loro ingresso nell'Organizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - d) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione;
 - e) partecipare alle attività operative preventivamente concordate, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili.
3. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 8 – Qualità di volontario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato il quale può presentare ricorso entro 30 giorni (trenta giorni) al Collegio Arbitrale.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 – Gli Organi sociali.

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1) Assemblea degli associati;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Organo di controllo (eventuale);

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quinquennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 11 – Assemblea degli aderenti.

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
- 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare, l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
 - c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) elegge e revoca il Collegio della revisione dei conti (eventuale);
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti (eventuale) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
1. Delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 26 "Modifica dello Statuto".

Art. 13 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un massimo di due deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 2/3, due terzi, degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (maggioranza inderogabile).

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed ha i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) eleggere il Presidente;
- e) nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- g) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Consiglio Direttivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.

Nel caso in cui la convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.

Art. 16 – Il Presidente.

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e deve essere un socio effettivo della Associazione Nazionale Carabinieri.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 11, comma 4 e 15 ultimo comma, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni dal Vicepresidente, qualora eletto, oppure dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 17 – Organo di controllo.

Non è prevista la nomina in base all'art.30 del D. Lgs.117/2017 in quanto non vengano superati i due limiti previsti.

Art. 18 – Organo di revisione legale dei conti.

Non è prevista la nomina in base all'art.31 del D. Lgs.117/2017 in quanto non vengano superati i due limiti previsti.

Art. 19 – Il Segretario e il Tesoriere.

1. Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
 - d) la registrazione della corrispondenza della Associazione.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 20 – Libri sociali.

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21 – Organo di controllo.

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
4. I membri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
5. L'Organo di Controllo ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art.6 comma 3°, lettera f.

Art. 22 – Coordinatore di settore.

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Associazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.
Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 23 – Gratuità delle cariche.

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Esse hanno la durata di cinque anni, e possono essere riconfermate con elezione assembleare.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 24 – Risorse economiche.

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
4. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 25 – Quota sociale.

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 26 – Modifiche allo Statuto.

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza di cui all'Art. 14.

Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha:

1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D. Lgs.117/2017;
2. l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28 – Bilancio.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art.13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D. Lgs.117/2017. Dopo il parere eventuale dei Revisori dei Conti, e quindi solo non più ricorrendo le condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs.117/2017, il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 29 – Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettore Regionale.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 – Responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 – Assicurazione dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

Art. 32 – Personalità Giuridica.

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, deve depositarlo entro 20 giorni presso il competente Ufficio del Registro Nazionale per chiedere l'iscrizione dell'Ente.

Il patrimonio minimo consentito per conseguire la personalità giuridica è stabilito in 15.000 euro per le Associazioni e in 30.000 euro per le Fondazioni (art.22 del D. Lgs.117/2017).

Art. 33 – Procedura per il riconoscimento quale Nucleo A.N.C.

1. Entro un mese dalla costituzione l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività e sul proprio funzionamento.
La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Se.Co.V., Servizio Coordinamento Volontariato presso la Presidenza Nazionale ANC, dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione competente, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati.
Nelle more dell'approvazione, la ODV non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.
2. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
3. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione e obliterazione dell'Associazione.

Art. 34 – Uso dell'Uniforme ANC.

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla ODV non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente Nazionale, attraverso il Se.Co.V. (Servizio Coordinamento Volontariato), determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento all'Organo di Controllo.

Art. 35 – Rapporti con l'ANC.

1. L'Associazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Se.Co.V, istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.
2. L' Ispettore regionale e il Delegato regionale per il volontariato possono:
 - a) accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - b) verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della Associazione;
 - c) partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) richiedere l'intervento e la relazione del Collegio(eventuale) dei revisori dei conti;
 - e) richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Associazione deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza degli associati.

Art. 36 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per:

1. delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
2. la perdita della qualifica di Nucleo ANC.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore comunque collegate all' ANC, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 37 – Norma di rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.